



COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Regolamento del Collegio dei Revisori della REGIONE MARCHE

1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
2.	FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
2.1.	NOTIZIE ED INFORMAZIONI. ATTIVITA' DEL COLLEGIO.....
2.1.1	<i>Poteri informativi</i>
2.1.2	<i>Atti di ispezione e controllo</i>
2.1.3	<i>Collaboratori del Revisore</i>
2.1.4	<i>Segreteria Tecnica del Collegio</i>
2.1.5	<i>Attività di vigilanza</i>
3.	RIUNIONI DEL COLLEGIO
3.1	CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO
3.2	FREQUENZA DELLE RIUNIONI
3.3	QUORUM COSTITUTIVO DEL COLLEGIO
3.4	DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO
3.5	MAGGIORANZE DELIBERATIVE RICHIESTE.....
3.6	VERBALE DELLE RIUNIONI.....
3.7	COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO
3.8	PRESIDENZA DEL COLLEGIO
4.	DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi del documento

Il presente Regolamento ("Regolamento") viene adottato dal Collegio dei Revisori (il "Collegio" o "Organo") della Regione Marche (la "Regione") in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, co. 7 della L.R. 13/04/2015 n. 14 - *Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche* allo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento afferenti al predetto Organo, conformemente ai principi sanciti dal Codice Civile in tema di Collegio Sindacale.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e regolamentari applicabili a Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC

2. Funzioni del Collegio

2.1 Notizie ed informazioni, Attività del Collegio.

2.1.1 Poteri informativi

Per adempiere alle proprie funzioni, i Revisori possono, anche individualmente:

- richiedere agli Amministratori della Regione o ai Dirigenti dell'Ente notizie sull'andamento delle operazioni e procedure dell'Ente o su determinati atti, anche con riguardo a Società controllate;
- scambiare informazioni con organi di controllo delle Società controllate dalla Regione con riguardo ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale;
- scambiare informazioni e dati rilevanti con i soggetti incaricati del controllo legale dei conti.

2.1.2 Atti di ispezione e controllo

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sulla gestione dell'ente con tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio

2.1.3 Collaboratori del Revisore

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, ogni Revisore può farsi coadiuvare da propri dipendenti od ausiliari secondo quanto stabilito dall'articolo 2403-bis, codice civile.

Al riguardo è stabilito che:



- i collaboratori agiscano sotto la responsabilità dei Revisori ed a spese di questi, con vincolo di riservatezza sulle informazioni assunte;
- i collaboratori non possano trovarsi in una delle condizioni che sono causa di ineleggibilità e di decadenza per i Revisori;
- gli Amministratori possano rifiutare il permesso ai collaboratori dei Revisori per accedere ad informazioni riservate.

2.1.4 Segreteria Tecnica del Collegio

La segreteria tecnica del collegio, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della LR14/2015, viene individuata dal Collegio in soggetto adeguatamente formato e preparato che assicuri la necessaria assistenza professionale al Collegio; tale soggetto sarà tenuto alla massima riservatezza e a supportare l'attività di organizzazione, di istruttoria e di verbalizzazione delle sedute, curerà la tenuta del file di monitoraggio delle richieste e delle criticità evidenziate nel corso delle verifiche e fungerà da raccordo con le strutture regionali (della Giunta e del Consiglio) e si interfacerà con gli Uffici e gli addetti dell'Ente per conto del Collegio e/o del Presidente, quale interlocutore dell'Organo di Controllo, anche ai fini istruttori, riferendo esclusivamente all'Organo di Controllo e/o al Presidente essendo la stessa funzionale alle attività di verifica e ispezione tipiche del Collegio dei Revisori dei Conti.

2.1.5 Attività di vigilanza

Per adempiere ai compiti di cui all'art. 6 della L.R. N. 14 del 13/04/2015 e segnatamente per l'attività di vigilanza, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa il Collegio procede all'esame degli atti e documenti selezionandoli sulla base delle varie aree di interesse ed operative della Regione, con riguardo anche ai valori delle operazioni.

3 Riunioni del Collegio

3.1 Convocazione del Collegio

La convocazione è diretta solo ai Revisori.

L'iniziativa della convocazione è presa dal Presidente che avvisa (a mezzo posta elettronica) i membri del Collegio in modo che possano intervenire indicando il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

La comunicazione della riunione va fatta tempestivamente ma non in un termine minimo.

Ciascun Revisore può chiedere al Presidente di convocare la riunione del Collegio indicandone i motivi; il presidente procede quindi senza indugio a convocare il Collegio.

3.2 Frequenza delle riunioni

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

In ogni caso, il Collegio deve riunirsi per gli adempimenti di legge.

Il Collegio si riunisce presso la sede della Regione o anche altrove, in accordo fra i Revisori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione.

3.3 Quorum costitutivo del Collegio

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori.

I Revisori devono intervenire di persona alle riunioni e non possono farsi rappresentare da altri.

3.4 Deliberazioni del Collegio

Il Collegio, una volta riunito, può discutere ogni questione inerente alle proprie funzioni, e l'organizzazione dell'attività di controllo è programmata secondo le esigenze del caso.

3.5 Maggioranze deliberative richieste

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La maggioranza necessaria deve esistere al momento della deliberazione e non solo all'inizio della seduta.

Tutti i Revisori, compreso il Presidente, hanno a disposizione un solo voto per esprimere la propria volontà.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

3.6 Verbale delle riunioni

Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate sul libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio che conterrà il verbale delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate nonché le decisioni adottate.



I verbali, con il supporto della segreteria tecnica, vengono redatti dal Presidente, che li sottopone ai componenti del Collegio, in caso di assenza del Presidente alla riunione, il verbale verrà redatto da uno dei componenti presenti, identificato di comune accordo all'inizio della seduta.

Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori non è assoggettato ad alcuna formalità e contiene i verbali, ordinati in modo progressivo per esercizio. Esso è conservato, a cura del Collegio, con il supporto della segreteria tecnica, negli uffici assegnati presso la sede della Regione Marche.

Il verbale deve indicare di volta in volta le presenze dei Revisori e deve essere sottoscritto, anche solo digitalmente, dai Revisori che hanno partecipato alla riunione nonché dal Revisore assente, per presa visione. Sul libro devono essere riportati anche i pareri del Collegio e le attività di accesso del singolo Revisore. In osservanza delle previsioni di cui al D. Lgs.vo 126/2014 copia di ciascun verbale è trasmessa a cura del Servizio Finanziario oltre che ai Presidenti di Giunta e Assemblea Legislativa della Regione, alla Sezione Controllo della Corte dei Conti e ai responsabili dei Servizi Finanziari di Giunta e Assemblea Legislativa per la trasmissione agli uffici di riferimento.

3.7 Comunicazioni del Collegio

Il Collegio potrà pubblicare sul sito dell'Assemblea Legislativa, nella sezione dedicata al Collegio dei Revisori dei Conti, quanto lo stesso riterrà utile o anche solo opportuno.

Il Collegio e i singoli componenti comunicano con gli Uffici della Regione di regola mediante mail; le mail vanno indirizzate in copia conoscenza agli altri componenti del Collegio al fine che ciascuno sia a conoscenza dell'attività dell'Organo, anche se svolta autonomamente da ciascun componente.

3.8 Presidenza del Collegio.

Il Collegio, ai sensi del comma 2, art. 2, L.R. n° 40/2012 elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente può essere eletto anche per un solo anno all'interno del mandato del Collegio; in tal caso il Collegio, in tempo utile si deve obbligatoriamente riunire per deliberare circa la prosecuzione dell'incarico di Presidente in capo al medesimo componente, o l'individuazione di altro componente del Collegio per la funzione.

4 Disposizioni finali

Le previsioni del presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte del Collegio.

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire con apposita delibera da parte del Collegio dei Revisori.